



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio Emilia)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.

Approvato con deliberazione consiliare n° 72 del 21 ottobre 2000
Modificato con deliberazione consiliare n° 21 del 23 aprile 2001
Modificato con deliberazione consiliare n° 2 del 22 gennaio 2002
Modificato con deliberazione consiliare n° 73 del 12 novembre 2002
Modificato con deliberazione consiliare n° 41 del 28 novembre 2006
Modificato con deliberazione consiliare n° 34 del 29 giugno 2020

SOMMARIO

<u>Titolo I Disposizioni generali.....</u>	<u>5</u>
<u>Capo I Disposizioni generali.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 1 Oggetto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 2 Competenze.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 3 Responsabilità.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 Atti a disposizione del pubblico.....</u>	<u>6</u>
<u>Capo II Depositi di osservazione e obitori.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 Depositi di osservazione e obitori.....</u>	<u>6</u>
<u>Capo III Feretri.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 Deposizione della salma nel feretro (art. 75 DPR 285).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 Verifica e chiusura feretri.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (art. 75 DPR 285).....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 Fornitura gratuita di feretri.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 Piastrina di riconoscimento.....</u>	<u>9</u>
<u>Capo IV Trasporti funebri.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 12 Modalità del trasporto e percorso.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 13 Trasporti funebri.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 Trasporti gratuiti e a pagamento.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 15 Orario dei trasporti.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 16 Norme generali per i trasporti.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 17 Riti religiosi.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 18 Trasferimento di salme senza funerale.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 19 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 20 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 21 Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 22 Trasporti all'estero o dall'estero.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 23 Trasporto di ceneri e resti.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 24 Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio (art. 21 DPR 285).....</u>	<u>12</u>
<u>Titolo II Cimiteri.....</u>	<u>13</u>
<u>Capo I Cimiteri.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 25 Elenco cimiteri.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 26 Disposizioni generali – vigilanza.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 27 Smaltimento rifiuti.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 28 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali.....</u>	<u>14</u>
<u>Capo II Disposizioni generali e piano cimiteriale.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 29 Disposizione generali.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 30 Piano cimiteriale.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 31 Reparti speciali nel cimitero.....</u>	<u>15</u>
<u>Capo III Inumazione e tumulazione.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 32 Inumazione.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 33 Cippo.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 34 Tumulazione.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 35 Deposito provvisorio.....</u>	<u>16</u>
<u>Capo IV Esumazioni es estumulazione.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 36 Esumazioni ordinarie.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 38 Esumazione straordinaria.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 39 Estumulazioni.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....</u>	<u>18</u>

Art. 41 Raccolta delle ossa.....	18
Art. 42 Oggetti da recuperare.....	19
Art. 43 Disponibilità dei materiali.....	19
Capo V Cremazione.....	19
Art. 44 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.....	19
Art. 45 Ceneri e urne cinerarie.....	19
Art. 45-bis Dispersione.....	20
Art. 45-ter Affidamento personale.....	20
Capo VI Polizia dei cimiteri.....	21
Art. 46 Orario.....	21
Art. 47 Disciplina dell'ingresso.....	21
Art. 48 Divieti speciali.....	21
Art. 49 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	22
Art. 50 Riti funebri.....	22
Art. 51 Epigrafi sulle tombe.....	23
Art. 52 Fiori e piante ornamentali.....	23
Art. 53 Materiali ornamentali.....	23
Titolo III Concessioni.....	24
Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture.....	24
Art. 54 Sepolture private.....	24
Art. 55 Durata delle concessioni.....	24
Art. 56 Modalità di concessione.....	25
Art. 57 Uso delle sepolture private.....	25
Art. 58 Manutenzione.....	26
Art. 59 Costruzione dell'opera - termini.....	26
Capo II Subentri, rinunce.....	26
Art. 60 Subentri.....	26
Art. 61 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni.....	27
Art. 62 Rinuncia a concessione di aree libere.....	27
Art. 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione.....	27
Art. 64 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....	28
Capo III Revoca, decadenza, estinzione.....	28
Art. 65 Revoca.....	28
Art. 66 Decadenza.....	28
Art. 67 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	29
Art. 68 Estinzione.....	29
Art. 69 Concessioni perpetue.....	29
Titolo IV Lavori privati nei cimiteri.....	31
Capo I Autorizzazioni.....	31
Art. 70 Norme generali.....	31
Art. 71 Documenti a corredo dell'istanza.....	31
Capo II Caratteristiche costruttive.....	31
Art. 72 Edicole, tombe interrate, cellette, loculi.....	31
Art. 73 Caratteristiche costruttive.....	31
Art. 74 Caratteristiche strutturali.....	32
Art. 75 Materiali di rivestimento.....	32
Art. 76 Tipologia.....	32
Capo III Esecuzione lavori.....	32
Art. 77 Allacciamenti alla luce votiva.....	32
Art. 78 Cantieri e occupazione di area pubblica.....	33
Art. 79 Introduzione di veicoli e orario di lavoro.....	33

<u>Art. 80 Responsabilità – Prestazioni di fidejussione.....</u>	<u>33</u>
<u>Art. 81 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti.....</u>	<u>33</u>
<u>Art. 82 Vigilanza.....</u>	<u>34</u>
<u>Capo IV Attività funebre e strutture per il commiato.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 83 Autorizzazione.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 84 Vigilanza.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 84-bis Sanzioni.....</u>	<u>34</u>
<u>Art. 84-ter Strutture per il commiato.....</u>	<u>35</u>
<u>Titolo V Lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione straordinari. Sepolcri privati fuori dei cimiteri.....</u>	<u>36</u>
<u>Capo I Lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione straordinari. Sepolcri privati fuori dei cimiteri.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 85 Ampliamento e nuove costruzioni.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 86 Interventi di manutenzione straordinaria.....</u>	<u>36</u>
<u>Capo II Sepolcri privati fuori dei cimiteri.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 87 Sepolcri privati fuori dei cimiteri.....</u>	<u>36</u>
<u>Art. 88.....</u>	<u>37</u>
<u>Titolo VI Disposizioni varie e finali.....</u>	<u>38</u>
<u>Capo I Disposizioni varie.....</u>	<u>38</u>
<u>Art. 89 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti o bisognosi. .</u>	<u>38</u>
<u>Art. 90 Mappa.....</u>	<u>38</u>
<u>Art. 91 Annotazioni in mappa.....</u>	<u>38</u>
<u>Art. 92 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.....</u>	<u>38</u>
<u>Art. 93 Schedario dei defunti.....</u>	<u>39</u>
<u>Art. 94 Scadenzario delle concessioni.....</u>	<u>39</u>
<u>Capo II Norme transitorie – disposizioni finali.....</u>	<u>39</u>
<u>Art. 95 Efficacia delle disposizioni del regolamento.....</u>	<u>39</u>
<u>Art. 96 Cautele.....</u>	<u>39</u>
<u>Art. 97 Responsabile dell’ufficio comunale.....</u>	<u>40</u>
<u>Art. 98 Concessioni pregresse.....</u>	<u>40</u>
<u>Art. 99 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio</u>	<u>40</u>

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente AUSL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al precedente comma 2 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Art. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18/1;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art. 14;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
 - h) il trasporto del feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, salvo il caso previsto dal precedente punto d).
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.
4. Il Consiglio Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2° comma, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
5. I servizi di cremazione, inumazione ed esumazione sono gratuiti nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Tali stati sono certificati da apposita relazione dell'Ufficio Assistenza.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/9/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f) è inoltre affisso all'ingresso di ogni cimitero l'orario di apertura e di chiusura.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6

Depositi di osservazione e obitori

1. L'AUSL e il Comune individuano d'intesa e previo specifici accordi, l'obitorio ed il deposito di osservazione che devono essere dotati di celle frigorifere per la conservazione dei cadaveri o di frigo mobile. Il deposito di osservazione e l'obitorio potranno essere ubicati o presso l'Ospedale, o presso il cimitero del capoluogo, ovvero presso altro edificio idoneo per requisiti igienici e sanitari. All'allestimento e alla gestione di tali strutture provvede l'Ente proprietario dei locali presso i quali le stesse sono ubicate.

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'AUSL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/2/1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art. 7

Deposizione della salma nel feretro (art. 75 DPR 285)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro e rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 8

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il competente servizio dell'AUSL o personale tecnico all'uopo incaricato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Art. 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti (art. 75 DPR 285)

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - il feretro deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 70, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero.
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/1990 n. 285.
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del competente servizio dell'AUSL, o suo delegato, il rinnovo del feretro il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 10

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) e lett. e) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, salvo rivalsa nei confronti di questi ultimi.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12

Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco (allegata al presente atto).
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, autorizzati dal Sindaco può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il competente servizio dell'AUSL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 13

Trasporti funebri

1. Il trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali è autorizzato a norma dell'articolo 10 della L.R. 19/2004.
2. Nel territorio del Comune di Rubiera il trasporto funebre è consentito a tutte le imprese in possesso della autorizzazione prevista dall'articolo 13 della L.R. 19/2004.
3. Le tariffe massime per il servizio di trasporto funebre da corrispondersi alle ditte private nonché l'importo del diritto fisso da corrispondere al Comune ai sensi dell'art. 19 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 285/90 sono stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 14

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto, con il medesimo carro, di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso;
 - b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, nei casi previsti dal precedente art. 4, lett. d).
2. I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Art. 15

Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 16

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'ufficio comunale competente. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 17

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.
3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero dei nati morti, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma. I trasferimenti di feti e resti anatomici dall'ospedale al cimitero vengono eseguiti dal personale incaricato dell'AUSL.

Art. 19

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente servizio dell'AUSL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e i necessari provvedimenti per le disinfezioni e quant'altro necessario, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del DPR 285/90.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente servizio dell'AUSL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 20

Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 13.
6. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta dai terzi autorizzati secondo quanto previsto dal medesimo art. 13.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del DPR 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 21

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con proprio nulla-osta a seguito di domanda degli interessati, secondo le procedure stabilite nell'art. 102 del DPR n. 285/1990.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco e può essere effettuato direttamente anche dai privati.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 45.

Art. 24

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio (art. 21 DPR 285)

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal competente servizio dell'AUSL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dei servizi antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono avvalersi di un luogo di parcheggio da individuarsi all'interno del cimitero del capoluogo. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 25 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

- 1) Cimitero Capoluogo
- 2) Cimitero Fontana
- 3) Cimitero S. Faustino
- 4) Cimitero S. Agata

Art. 26 Disposizioni generali – vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 con le modifiche introdotte dal D.P.C.M. 26/5/2000.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri e allo svolgimento degli altri servizi cimiteriali il Comune provvede con personale proprio o con forme di gestione a privati previste dalla legge.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

6. Il competente servizio dell'AUSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 27 Smaltimento rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali avviene secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del D.M. n. 219 del 26/6/2000.

2. I rifiuti quali fiori, corone, ceri e similari dovranno essere raccolti in contenitori presenti all'interno del cimitero e verranno, dagli addetti, posti nei contenitori usati per lo stoccaggio dei rifiuti urbani.

3. È vietato il deposito dei contenitori per rifiuti urbani di materiali quali rottami, lapidi e similari, essi dovranno essere smaltiti separatamente nelle discariche o negli impianti di trattamento autorizzati.

4. I rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, eccezione fatta per le parti o resti del corpo umano, genericamente individuate in avanzi di indumenti, casse, decori ecc... ai fini dello smaltimento, sono da classificarsi urbani.

La raccolta di detti rifiuti durante la esumazione deve essere condotta con particolare cura e sotto controllo del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, ed essi devono essere considerati alla stregua dei Materiali Infetti Ospedalieri.

Questi rifiuti quindi, prima del loro confezionamento e successivo allontanamento, devono essere separati da tutte le parti di cadavere dai pezzi di piombo e zinco, sottoposti

immediatamente a disinfezione, immessi in appositi imballaggi a perdere flessibili. Tali contenitori dovranno essere distinguibili per colore da contenitori per altri tipi di rifiuti (con dicitura “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”).

Il trasporto al luogo di incenerimento dovrà essere effettuato con mezzi di trasporto autorizzati.

Lo smaltimento dei rifiuti a matrice organica, fatta eccezione per qualsiasi parte del corpo umano, così confezionati, deve avvenire in un inceneritore appositamente autorizzato.

Per situazioni eccezionali (cimiteri di frazione di modestissime capacità) è consentito il reinterro dei rifiuti organici di cui sopra in un’area appositamente individuata dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. Tale area dovrà essere individuata all’interno del cimitero e non deve interferire con le zone destinate alle inumazioni, oppure si potranno allestire aree dotate di cassone scarrabile ermeticamente chiuso dove collocare provvisoriamente i contenitori di detti rifiuti con apposta la dicitura “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni” in attesa di essere trasportati all’inceneritore entro le 48 ore successive.

5. I rifiuti di zinco e di piombo recuperato dalle operazioni di estumulazione devono essere conferiti al recupero, previa disinfezione o lavaggio con soluzioni detergenti e disinfettati. Anche questi rifiuti dovranno essere immediatamente asportati e trasportati ai centri di recupero; in caso contrario, e qualora debba avvenire uno stoccaggio provvisorio in area cimiteriale, anche per questi rifiuti si deve prevedere un’area attrezzata con un contenitore apposito locale dove stoccare i rifiuti metallici raccolti dopo disinfezione e confezionati in idonei contenitori. La detenzione temporanea di questa tipologia di rifiuto non dovrebbe comunque protrarsi oltre i 15 giorni.

6. I resti umani di esumazione o estumulazione devono essere opportunamente raccolti e destinati esclusivamente agli ossari comuni, agli ossari privati o alla cremazione.

Art. 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, le salme di persone previste dalla normativa vigente, nate nel comune, residenti in vita per un periodo di tempo, decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie e beneficiarie nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate. Sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri di persone che, pur non avendo i requisiti di cui sopra, siano parenti di primo grado, in linea retta, di residenti nel Comune di Rubiera.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 31, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 29

Disposizione generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.

4. Per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...), sono stabilite in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 30.

Art. 30

Piano cimiteriale

1. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) tumulazioni individuali (loculi);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune e cinerario comune.

2. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

Art. 31

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero del capoluogo è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli atti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
- b) sono private le sepolture per inumazioni, effettuate in aree in concessione. Esse hanno una durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

Art. 33

Cippo

1. Nel cimitero del capoluogo i campi comuni di inumazione sono numerati a blocchi. Il Comune fornisce altresì la lapide.
2. Sulle fosse comuni è vietato installare copritomba o contorni. È consentito solamente adornare le fosse con fiori o altro materiale verde non ad alto fusto.
3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro delle fosse fanno carico ai richiedenti.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.
5. Nei cimiteri frazionali su richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione di lapidi o copritomba.

Art. 34

Tumulazione

1. I feretri sono tumulati nei loculi, le cassette resti nelle cellette ossario e le urne cinerarie nelle nicchie cinerarie laddove vi sia l'intenzione di conservare le spoglie mortali per il periodo di tempo determinato dalla durata delle rispettive concessioni. Nei loculi è consentita la tumulazione di cassette resti o di urne cinerarie solo in presenza del feretro fino a capienza.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione si applicano le norme di cui all'art. 77 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

Art. 35

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa, qualora il loculo sia a disposizione del Comune.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La tumulazione provvisoria in un loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento della disponibilità dei loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero e/o a condizione che siano stati appaltati i lavori per la costruzione di nuovi loculi.
4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di mesi 24. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, indicante la data di inizio ed il presunto termine, e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti

relativi, e solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del DPR 285/90.

6. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Le concessioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine e se non sia stata presentata istanza per la concessione di tomba di famiglia ai sensi del punto a) del presente articolo.

CAPO IV

ESUMAZIONI ES ESTUMULAZIONE

Art. 36

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del DPR 285/90.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, con propria ordinanza.

4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio competente stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Art. 37

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del responsabile dell'ufficio competente autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 38

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il competente servizio dell'AUSL constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

2. *(abrogato)*

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'AUSL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del competente Servizio dell'AUSL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 39

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) nel caso di trasferimento della residenza, nel caso di morte del coniuge e in altri casi eccezionali.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio competente cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo. (Copia di esso sarà trasmessa alle Frazioni Comunali per l'affissione nei luoghi ritenuti idonei).
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 42 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento di zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 40

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono di norma a pagamento. Sono gratuite solo nel caso di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Sono gratuite le esumazioni richieste dall'autorità giudiziaria.

Art. 41

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Art. 42

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile dell'ufficio comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti o rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e dalla consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio competente che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 44

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Si dà atto che il Comune di Rubiera non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione alla cremazione di una salma, è rilasciata dal Sindaco su richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate nell'art. 79 DPR 285/90.
3. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Art. 45

Ceneri e urne cinerarie

1. Le ceneri possono essere:
 - a) tumulate o interrate in pozzi ipogei in uno dei cimiteri comunali;
 - b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
 - c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Le urne devono essere di dimensione non superiori a cm 30 di larghezza, cm 30 di lunghezza e cm 50 di altezza, idoneamente sigillate e devono recare in modo permanente le generalità del defunto, comprensive di data di nascita e di morte, cui le ceneri si riferiscono.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79, comma 3 del DPR 10.9.1990 n. 285 che comprovino di essere Associazioni riconosciute ai sensi del Codice Civile, costruiti in aree

avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

Art. 45-bis **Dispersione**

1. La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R. 19/2004¹ e nei luoghi dalla medesima legge individuati purché situati nel territorio della Regione Emilia-Romagna. All'interno del cimitero capoluogo, l'area di dispersione delle ceneri è delimitata dal roseto. In caso di dispersione delle ceneri in area comunale è possibile, in apposito pannello, apporre una fotografia e riportare i dati anagrafici del defunto.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo.
3. Nel caso in cui il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale, il Comune di Rubiera informa il Comune di destinazione.
4. Le ceneri devono essere ritirate il giorno medesimo della dispersione.
5. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'autorizzazione comporta la decadenza della medesima e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.
6. L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti.
7. Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale il Comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 45-ter **Affidamento personale**

1. L'affidamento delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R. 19/2004² ed è strettamente personale.
2. Le ceneri sono conservate in una urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo.
3. L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento, in luogo decoroso e sicuro, a garanzia del rischio di profanazione.
4. Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato; nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare una nuova domanda di nuova autorizzazione.

¹ Art. 11, comma 2, L.R. 19/2004: "L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13."

² Art. 11, comma 4, L.R. 19/2004: "In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento."

5. In caso di emigrazione l'affidatario può:
- a) chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri;
 - b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del comune di nuova residenza.
6. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.
7. Nel caso di decesso dell'affidatario, gli eredi, se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario, devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime.
8. L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 47

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad eccezione delle persone non vedenti;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dell'ufficio comunale competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 48

Divieti speciali

1. All'interno del cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, bestemmie;
 - b) entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati, con eccezione per le persone con gravi problemi di deambulazione;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione come stabilito dal successivo Tit. IV;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio competente;
- m) qualsiasi attività commerciale;
- n) deporre vasi di piante e/o fiori ai piedi e sulle pensiline dei loculi posti in prima fila, all'infuori degli appositi porta vasi;
- o) far entrare corpi bandistici all'interno del cimitero.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo diversa autorizzazione.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 50

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio competente, che a sua volta informerà il Comando di Polizia Municipale.

Art. 51

Epigrafi sulle tombe

1. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purché il testo contenga la traduzione in italiano.

2. Nel cimitero del Capoluogo le epigrafi devono essere in carattere Romano con dimensioni 3 cm. per le lettere e 2,5 cm. per i numeri. Il portavasi deve essere collocato a destra e la foto e la lampada a sinistra. Per coppie di loculi adiacenti in linea orizzontale, è consentito disporre la foto e i fiori come segue:

nella lapide posta a sinistra: fiori a sinistra e foto a destra;

nella lapide posta a destra: fiori a destra e foto a sinistra.

La disposizione dei fiori non dovrà comunque arrecare intralcio o disturbo alle lapidi adiacenti.

I materiali e le forme sono liberi.

Art. 52

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'ufficio comunale competente li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 53

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'ufficio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto – tipo è stipulata ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di settore.
8. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 55 Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. La concessione avrà decorrenza dalla data indicata nell'atto del Comune, sottoscritto dalle parti interessate.
4. Le concessioni di durata di 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività possono essere rinnovate, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.
5. Le concessioni di durata di 99 anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali non sono rinnovabili.
6. Le concessioni di durata trentennale di loculi o di sepolture private individuali sono rinnovabili per dieci anni previo pagamento di un terzo del canone in vigore al momento del rinnovo.
7. Nel caso in cui la concessione di un loculo sia stata rilasciata anche per il coniuge vivente, secondo quanto previsto dall'art. 56 del vigente Regolamento, la scadenza è fissata decorsi trent'anni dall'ultima sepoltura.
8. Le concessioni cinquantennali rilasciate in precedenza sono regolate secondo le disposizioni dei relativi contratti.
9. Le concessioni di loculi di durata cinquantennale, per le quali è previsto il rinnovo per ulteriori cinquanta anni, possono essere rinnovate previo pagamento del canone definito in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 56

Modalità di concessione

1. La concessione di un loculo avviene in presenza di un feretro da tumulare; la concessione di una nicchia cineraria avviene in presenza di ceneri da tumulare, la concessione di una celletta ossario avviene in presenza di resti mortali da tumulare. Solo nel caso di morte del coniuge o dell'unito civilmente o del convivente di fatto può essere rilasciata una concessione per due loculi, purché il coniuge, l'unito civilmente o il convivente di fatto, in vita, abbia più di 75 anni e vi sia la disponibilità dei manufatti cimiteriali. La scadenza della concessione dei loculi è fissata in 30 anni dall'ultima sepoltura. Non è consentito apporre un'unica lapide per due loculi.
2. Eventuali deroghe per le concessioni in casi particolari non previsti dal comma precedente saranno stabilite dal Responsabile del Servizio.
3. L'assegnazione dei loculi è libera.
4. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità delle aree e con procedure ad evidenza pubblica.

Art. 57

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del DPR 285/90, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° e 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini, senza limiti di grado, nonché dagli eventuali conviventi.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e

delle aree attigue che il Comune può in ogni suo tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

5. Il numero di posti salma, le tipologie e i materiali dei sepolcri viene definito nell'atto di concessione dell'area analogamente a quanto stabilito preventivamente nei piani cimiteriali e nei progetti di costruzione o ampliamento.

Art. 58

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaio o in loro adiacenza, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

Art. 59

Costruzione dell'opera - termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 56, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Titolo IV ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 1 anno.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

Art. 60

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale competente entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. La variazione dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio Comunale competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per la variazione della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

3. Trascorso il termine di (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Sindaco provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriali possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della Concessione nei confronti del Comune.

Art. 61

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. Gli interessati dovranno presentare al Responsabile dell'ufficio comunale domanda di rinuncia alla concessione in carta legale, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà altresì essere allegato l'atto di concessione. Della accettazione della rinuncia verrà data comunicazione agli interessati entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 62

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l' inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna e dovrà essere presentata con le modalità previste al punto 2 del precedente articolo.

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 57, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma, pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna o dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 62, comma 2.

Art. 64

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma stabilita da apposita delibera dell'Amministrazione Comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna e dovrà essere presentata con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 60.
4. Nel caso la salma tumulata nel loculo concesso ad uso perpetuo venisse per qualsiasi motivo traslata, trasferita o estumulata prima della scadenza, è facoltà degli interessati presentare al Responsabile dell'Ufficio Comunale domanda di rinuncia alla concessione in carta legale, indicante la decorrenza della rinuncia; alla domanda dovrà essere altresì allegato l'atto di concessione. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia in oggetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e in tal caso spetterà al concessionario l'indennizzo stabilito dal 2° comma.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero, o qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata senza giustificato motivo da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, 3° comma;

- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 61, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 60;
 - f) quando vi sia grande inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficiale Comunale.

Art. 67

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà la demolizione delle opere, o il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 68

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

Art. 69

Concessioni perpetue

1. Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/9/90 n. 285 è abolito il rilascio di nuove concessioni perpetue.
2. Le concessioni perpetue già esistenti in quanto rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 285/90 non possono essere revocate, salvo i casi previsti dal precedente art. 64 e i loculi perpetui non potranno mai essere utilizzati per far posto a salme diverse da quelle per cui è stata rilasciata la concessione, così come stabilito dall'art. 34 del precedente Regolamento di Polizia Mortuaria, sulla base del quale sono state rilasciate le concessioni perpetue.
3. Nei loculi, manufatti o aree concessi perpetuamente possono essere inumati o tumulati i familiari del concessionario originario, intendendosi per tali il coniuge, i discendenti e ascendenti in linea retta e collaterale fino al 4° grado, gli affini fino al 4° grado, nonché gli eventuali conviventi.
4. La famiglia si intende estinta quando non vi sono più persone legate al concessionario originario da vincolo di parentela, affinità, coniugi o convivenza, di cui al comma precedente.

5. In caso di estinzione della famiglia del concessionario e qualora non siano state lasciate disposizioni a Enti, Istituzioni o persone per la cura e la manutenzione del sepolcro, la concessione perpetua decade dopo che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione o 10 anni dalla inumazione dell'ultima salma.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I

AUTORIZZAZIONI

Art. 70

Norme generali

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, di modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti gli aventi titolo debbono richiedere l'autorizzazione al Sindaco.
2. L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del competente servizio dell'AUSL e sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia a norma delle vigenti leggi e dell'art. 94 del DPR 285/90.
3. Per opere inerenti iscrizioni, epigrafi, accessori, sistemazioni, intorno al sepolcro, l'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Per abbattimento o posa di piante, siepi o simili sia su aree in concessione, sia su aree pubbliche dovrà essere inoltrata richiesta specifica.

Art. 71

Documenti a corredo dell'istanza

1. Le domande per effettuare opere di cui all'art. 70 dovranno essere redatti in bollo su apposito modello da ritirare presso l'ufficio tecnico e seguiranno l'iter inerente le concessioni edilizie.

CAPO II

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 72

Edicole, tombe interrato, cellette, loculi

1. Le sepolture private dovranno essere eseguite a norma dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
2. Le dimensioni minime dei loculi dovranno essere quelle previste dalle norme vigenti.

Art. 73

Caratteristiche costruttive

1. I loculi o tumuli possono essere posti a piani sovrapposti, realizzati con setti atti ad ottenere una separazione fra loro.
2. I piani di appoggio devono avere inclinazione verso l'interno onde evitare la fuoriuscita di liquido.
3. In funzione dei materiali impiegati nella costruzione dei loculi o del manufatto la struttura dovrà rispondere ai requisiti di resistenza richiesti dal materiale impiegato.
4. Le solette orizzontali dovranno essere dimensionate per un sovraccarico di 250 Kg./mq.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. È consentito l'uso di altri materiali in alternativa di quelli proposti purché siano assicurate le prescrizioni dei punti 2.3.4 comma dell'art. 76 D.P.R. 285/90.
7. La chiusura dei loculi deve essere realizzata al momento dell'occupazione dello stesso conformemente a quanto disposto dal comma 8 e 9 del citato art. 76; è concessa la chiusura temporanea dopo che è stata eseguita la verifica di agibilità.

Art. 74

Caratteristiche strutturali

1. Le strutture delle edicole e tombe interrate dovranno essere costruite in c.a.; lo spessore dei muri esterni dovrà essere di cm. 0,20/0,25, i setti di separazione dei loculi di 0,10 cm.
2. Le caratteristiche di impermeabilità potranno essere ottenute inserendo nelle malte additivi specifici durante i getti o eseguendo sulle strutture trattamenti con resine epossidiche.
3. Per le murature entro terra delle tombe interessate valgono le norme delle edicole.

Art. 75

Materiali di rivestimento

1. È ammesso l'uso di qualsiasi tipo di rivestimento nelle strutture, sia esternamente che internamente, purché il materiale non abbia caratteristiche di alterabilità nel tempo, con uno spessore minimo di cm. 2.
2. Il lapidone di chiusura delle tombe interrate deve essere non inferiore a cm. 8.
3. Le lapidi dovranno avere uno spessore minimo di cm. 2 e max di cm. 2,5.
4. Le mensole e gli oggetti saranno consentiti se non superano i cm. 10.
5. Le lapidi dovranno avere uno spessore di cm. 1/1,5 e i portafiori e lampade votive sporgere per cm. 8.
6. Le urne depositate nelle nicchie, siano esse poste in zone separate o insieme agli ossari dovranno essere chiuse con lastre di vetro con inciso o applicate iscrizioni. Potranno essere inseriti all'interno della nicchia specchi riflettenti l'urna.
7. Il concessionario, dove non previsto, dovrà porre a proprie spese sulla chiusura del loculo o celletta ossario una lapide in materiale marmoreo.
8. È vietato ricoprire i setti di separazione tra i loculi o cellette con materiali marmorei o simili, è altresì vietato tinteggiarli, intonacarli o comunque manomettere la struttura originaria eseguendo tracce, fori o simili.
9. Nelle lapidi di cui ai precedenti commi è concesso l'apposizione di accessori quali fotografie, portafiori, ecc. in materiali bronzei di predisposizione standard. Il loro posizionamento andrà uniformato alle esistenti.

Art. 76

Tipologia

1. Le caratteristiche tipologiche delle edicole funerarie dovranno adeguarsi a quanto previsto nel piano redatto dal competente ufficio tecnico.

CAPO III

ESECUZIONE LAVORI

Art. 77

Allacciamenti alla luce votiva

1. Verranno richiesti alla ditta concessionaria e saranno dallo stesso eseguiti previo pagamento del contributo di allacciamento.
2. È a carico del concessionario l'assistenza muraria e tutte quelle opere che si rendono necessarie per eseguire l'allacciamento nel rispetto delle norme di cui alla legge 46/90 e quelle eventualmente in vigore al momento dell'allacciamento.
3. All'ingresso dei cimiteri saranno affissi gli avvisi con indicazioni del recapito della ditta concessionaria.

Art. 78

Cantieri e occupazione di area pubblica

1. Nell'area del cimitero è fatto divieto: di impiantare cantieri e depositi di materiali.
2. È consentito durante le lavorazioni la sola presenza del fabbisogno di materiale d'uso immediato.
3. I cantieri e i depositi dovranno essere collocati nell'area esterna, all'uopo identificata dall'Ufficio Tecnico, a seguito della richiesta di occupazione di spazio pubblico e previo pagamento della relativa tassa.
4. I cantieri fuori e entro l'area cimiteriale dovranno essere mantenuti in ordine.
5. Durante i lavori non si potrà creare intralci o arrecare danni ai manufatti privati o comunali.
6. È fatto divieto di creare depositi anche se temporanei sulle aree e tombe. I materiali di scavo e demolizione dovranno essere immediatamente allontanati.
7. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
8. È vietato occupare spazi attigui.
9. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 79

Introduzione di veicoli e orario di lavoro

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico materiali.
2. È vietato effettuare sull'area concessa accumulo di materiali che dovranno trovare posto fuori dal cimitero in orario concordato con l'Ufficio Tecnico.
3. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.
4. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile dell'Ufficio Comunale competente.
5. È vietato lavorare nei giorni festivi.

Art. 80

Responsabilità – Prestazioni di fidejussione

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 81

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato e seguendo le istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 82
Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale a mezzo di propri dipendenti responsabili dei servizi competenti e del personale addetto ai cimiteri controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

CAPO IV
ATTIVITÀ FUNEBRE E STRUTTURE PER IL COMMIO

Art. 83
Autorizzazione

1. Il Responsabile di Settore competente in materia di attività produttive rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese aventi sede nel territorio comunale che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente³, secondo le modalità generali di cui alla medesima normativa.

Art. 84
Vigilanza

1. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.
2. Alle imprese autorizzate allo svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre è vietato, proporre direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali.
3. È altresì fatto divieto di:
 - a) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - b) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - c) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Art. 84-bis
Sanzioni

1. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 2, il Responsabile di Settore emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a un mese e non superiore ad un anno.
2. In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
3. La violazione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 19/2004 e dell'articolo 84 del presente regolamento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 9.300,00.
4. L'esercizio dell'attività funebre senza autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 9.300,00.
5. Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti.

³ Vedi articolo 13 della Legge Regionale 19/2004 e Deliberazione Giunta Regionale n° 156/2005;

Art. 84-ter
Strutture per il commiato

1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture per il commiato di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2004.
2. Le strutture per il commiato possono essere realizzate, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, anche nella zona di rispetto cimiteriale.
3. La costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato, nel caso non siano realizzate e gestite direttamente dal Comune, è autorizzata dallo Sportello unico per le attività produttive.

TITOLO V
LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAODINARI.
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

CAPO I
LAVORI DI COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAODINARI. SEPOLCRI
PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 85
Ampliamento e nuove costruzioni

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi, sono approvati dal C.C. sentito il parere preventivo dei coordinatori sanitari dell'AUSL e della Commissione Edilizia Comunale.
2. I progetti dovranno essere redatti in conformità degli artt. 54, 73, 76, 78, 80, 90, 91 e dovranno contenere:
 - a) relazione tecnico sanitaria in cui viene illustrata l'area, l'ubicazione, le vie di accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno, le costruzioni accessorie previste e gli impianti tecnologici, i criteri in base ai quali sono state programmate le distribuzioni delle aree destinate ai vari tipi di sepolture;
 - b) relazione geologica dalle quali risulti orografia dell'area, la natura fisicochimica del terreno, la profondità e la natura della falda, nel rispetto delle norme del DPR 285/90;
 - c) elaborati grafici in scala adeguata rappresentanti l'intera opera: sia esistente sia in progetto; planimetrie, prospetti e sezioni.

Art. 86
Interventi di manutenzione straordinaria

1. I progetti di manutenzione straordinaria sono approvati con le stesse modalità del precedente art. 85 e corredati dagli elaborati descritti al punto a) e c).

CAPO II
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 87
Sepolcri privati fuori dei cimiteri

1. La costruzione delle cappelle private fuori dai cimiteri destinati ad accogliere salme o resti mortali di cui all'art. 340 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, sono autorizzate dal Sindaco previa approvazione del C.C. e parere del competente servizio dell'AUSL. L'avente titolo dovrà richiedere ispezione tecnica del luogo con eventuali spese a carico fissate nel tariffario.
2. Per la costruzione di cappelle private e per l'uso di quelle esistenti devono rispettarsi tutti i requisiti prescritti dal DPR 285/90 e dal presente regolamento e in particolare la cappella privata dovrà sorgere in luogo attorniato per un raggio di 200 mt. da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono la concessione o sui quali gli stessi assumono il vincolo di inalienabilità e inedificabilità.
3. Venendo meno le condizioni di cui al precedente comma il diritto d'uso delle cappelle private costruite fuori dai cimiteri decade.
4. I sepolcri privati o i cimiteri particolari a norma dell'art. 104 comma 4 del DPR 285/90 sono soggetti alla Vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 88

1. Per la tumulazione nelle cappelle private oltre all'autorizzazione di cui all'art. 6 del DPR 285/90 occorre il nulla osta del Sindaco, rilasciata dopo l'accertamento del diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 89

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti o bisognosi

1. All'interno dei cimiteri comunali può essere riservata apposita zona ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salma, ceneri o resti di cittadini illustri o benemeriti o bisognosi.

Art. 90

Mappa

1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 91

Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, libera o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi dell'atto di concessione;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 92

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 93
Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio comunale, sulla scorta del registro di cui all'art. 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 94
Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 95
Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 96
Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 97

Responsabile dell'ufficio comunale

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente di settore competente preposto l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente Responsabile del settore competente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 98

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 99

Sepulture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.